



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO**

**Sezione Lavoro**

Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro Elena Greco ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **1631/2020** promossa da:

..... (C.F. ....), con il patrocinio dell'avv. Veronica Mezzasalma, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bergamo, via Tasca n. 3

RICORRENTE **INPS** (C.F. 80078750587 ), in persona del direttore *pro tempore*, con il patrocinio dell'avv.

....., elettivamente domiciliato presso l'avvocatura Inps in Bergamo, viale Vittorio Emanuele II n. 5

CONVENUTO

Oggetto: fondo di garanzia

**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Con il ricorso introduttivo del giudizio, depositato il 21.10.2020, il ricorrente ha convenuto in giudizio Inps dinanzi al Tribunale di Bergamo in funzione di giudice del lavoro per sentir accertare il diritto all'intervento del fondo di garanzia in relazione all'importo di € 5.362,42 per t.f.r. e di € 3.447,39 per crediti afferenti alle ultime tre mensilità di lavoro, con conseguente condanna dell'Inps al relativo pagamento, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria e con vittoria delle spese di lite.

A fondamento di tale pretesa parte attorea, premesso di aver lavorato per l'impresa individuale DLS Gomma di Maffi Massimiliano dal 5.9.2011 al 31.8.2015, ha dedotto di aver visto riconoscere gli importi oggetto di domanda dal Tribunale di Bergamo, che con sentenza n. 716 del 5.10.2017 passata in giudicato, aveva riconosciuto il suo diritto a conseguire il pagamento della somma di € 60.683,25 a titolo di retribuzioni di cui € 5.362,25 a titolo di t.f.r., per la cui corresponsione – dopo aver vanamente richiesto il fallimento del datore di lavoro per essere stata la società

cancellata dal registro delle imprese – aveva quindi chiesto l'intervento del fondo di garanzia Inps.

Il ricorrente ha dato atto del rigetto della domanda, sul presupposto della non avvenuta prova dell'avvenuta notificazione del titolo esecutivo e per l'omessa produzione dell'originale del verbale di pignoramento.

Ritualmente costituitosi in giudizio l'Inps ha resistito alle domande attoree, rilevando come nella fattispecie in esame il ricorrente non abbia provato neppure di aver notificato il titolo esecutivo e come lo stesso intenda avvantaggiarsi di tentativi di pignoramento effettuati da altri soggetti – già colleghi del ricorrente - i quali, una volta conseguita pronuncia di condanna del datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive maturate, avevano vanamente tentato di avviare l'azione esecutiva, ricevendo però solo due verbali di pignoramento negativo e un verbale di pignoramento mancato.

Disposta la trattazione scritta della controversia ai sensi dell'art. 221, comma 4, L. 77/2020 e ritenuta la causa matura per la decisione allo stato degli atti, all'odierna udienza – sulle conclusioni rassegnate dalla parti – la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto per le ragioni e nei limiti che di seguito si espongono.

L'art. 2, L. 297/1982 – istitutivo del fondo di garanzia - prevede che *“1. È istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il «Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto» con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto.*

*2. Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell'articolo 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all'articolo 99 dello stesso decreto, per il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del fondo, del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte.*

*3. Nell'ipotesi di dichiarazione tardiva di crediti di lavoro di cui all'articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la domanda di cui al comma precedente può essere presentata dopo il decreto di ammissione al passivo o dopo la sentenza che decide il giudizio insorto per l'eventuale contestazione del curatore fallimentare.*

4. *Ove l'impresa sia sottoposta a liquidazione coatta amministrativa la domanda può essere presentata trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, di cui all'articolo 209 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero, ove siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il credito di lavoro, dalla sentenza che decide su di esse.*

4-bis. [...].

5. *Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempreché, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto [...].”*

L'art. 1, D.Lgs. 80/1992 - teso a garantire i crediti di lavoro - prevede poi che “1. *nel caso in cui il datore di lavoro sia assoggettato alle procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa ovvero alla procedura dell'amministrazione straordinaria prevista dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, il lavoratore da esso dipendente o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del Fondo di garanzia istituito e funzionante ai sensi della legge 29 maggio 1982, n. 297, dei crediti di lavoro non corrisposti di cui all'art. 2.*

2. *Nel caso di datore di lavoro non assoggettabile ad una delle procedure indicate nel comma 1, il lavoratore da esso dipendente o i suoi aventi diritto possono chiedere al Fondo di garanzia il pagamento dei crediti di lavoro non corrisposti di cui all'art. 2, sempreché, a seguito dall'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione di tali crediti, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti”.*

Il successivo art. 2, comma 1, D.Lgs. 80/1992 prevede infine che “*il pagamento effettuato dal Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 1 è relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1; b) la data di inizio dell'esecuzione forzata; c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa”.*

Pacificamente, l'intervento del fondo di garanzia Inps presuppone, laddove il datore di lavoro sia soggetto alle procedure di cui al regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 l'esistenza di una

sentenza dichiarativa di fallimento e l'ammissione allo stato passivo oppure, quando il datore di lavoro non sia soggetto alle disposizioni della legge fallimentare, la prova dell'esito negativo dell'esecuzione forzata.

Inoltre, come chiarito in più occasioni dalla Suprema Corte, i commi secondo, terzo e quarto dell'articolo riguardano l'ipotesi del datore di lavoro soggetto alle procedure esecutive concorsuali ed in questo caso "la legge ha subordinato il pagamento da parte del Fondo di garanzia alla esistenza dei seguenti tre requisiti: a) l'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro; b) l'inadempimento del datore di lavoro per l'intero credito inerente al trattamento di fine rapporto o per una sua parte; c) l'insolvenza del medesimo datore di lavoro. La necessità dell'esistenza di quest'ultima condizione risulta palese non solo perché della stessa si fa espressa menzione nel comma 1 - "in caso di insolvenza del medesimo" - ma anche perché le modalità e i termini stabiliti dai tre commi successivi sono collegati, come si è visto, all'avvenuto compimento di atti inerenti a quel determinato procedimento concorsuale (l'apertura del fallimento o della liquidazione coatta amministrativa o del concordato preventivo nei confronti del medesimo debitore) su cui si basa la presunzione legale posta dalla legge" (Cass., n. 22647/2009).

Il quinto comma dell'art. 2 regola invece una fattispecie parzialmente diversa, quella del datore di lavoro non soggetto alle disposizioni della legge fallimentare e rispetto alla quale il legislatore si è preoccupato di assicurare ai lavoratori l'integrale pagamento del trattamento di fine rapporto anche se, per la mancanza in capo al datore di lavoro della condizione soggettiva prevista dal R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 1, non possa essere dimostrato, per mezzo della presunzione legale sopra indicata, lo stato di insolvenza del medesimo datore di lavoro (cfr. Cass., n. 22647/2009).

Per l'accesso al fondo di garanzia istituito presso Inps si richiede, quindi, che il rapporto di lavoro sia cessato, che il datore di lavoro non sia soggetto alle procedure concorsuali, che il credito per il quale si richiede l'intervento del fondo riguardi il t.f.r. e le ultime tre retribuzioni (il cui importo non può essere superiore "*ad una somma pari a tre volte la misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile*" – cfr. art. 2, comma 2, D.Lgs. 80/1992), che il debitore risulti insolvente, che il lavoratore abbia tentato infruttuosamente l'esperimento di procedure esecutive a seguito delle quali le garanzie patrimoniali del debitore siano risultate in tutto o in parte insufficienti.

La norma dunque individua nell'esperimento dell'esecuzione forzata il mezzo necessario per accertare la mancanza o l'insufficienza delle garanzie patrimoniali del debitore (cfr. Cass. n. 14447/2004), stabilendo un onere che costituisce espressione di quella ordinaria diligenza che l'ordinamento richiede a qualsiasi titolare di una situazione giuridica di vantaggio, per poterla

utilizzare conformemente alla sua funzione e trarne la corrispondente utilità. A tal proposito, la giurisprudenza di legittimità ha infatti più volte affermato che è onere del lavoratore dimostrare l'insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro debitore, e che ciò si ricava dall'esperimento di esecuzione forzata serio ed adeguato, includente la ricerca di beni di proprietà del debitore inadempiente (Cass. n. 4783/2003; n. 11379/2008).

Per converso, al fine di valutare la sussistenza dell'ordinaria diligenza deve tenersi conto, trattandosi di soddisfacimento di un credito, anche della economicità dell'azione esecutiva, escludendone la necessità o la prosecuzione quando risulti che i costi, non recuperabili, superino quelli del credito, ovvero quando l'esecuzione si appalesi aleatoria (Cass. n. 4783/2003 cit.), così come va esclusa la necessità dell'azione esecutiva nel caso in cui in relazione alla particolare fattispecie sia già dimostrata *aliunde* l'insufficienza delle garanzie patrimoniali del debitore ovvero quando sia richiesta al creditore una azione eccedente i limiti dell'ordinaria diligenza (Cass. n. 9108/2007).

Così enucleati i principi in tema di accessibilità alla tutela del fondo di garanzia, nella fattispecie in esame l'ente previdenziale oppone a parte ricorrente l'omessa notifica del titolo esecutivo e la mancata ricerca di beni pignorabili presso luoghi riferibili al datore di lavoro; parte ricorrente, dal suo canto, sottolinea di non aver dato seguito a tentativi di esecuzione per aver vanamente richiesto dapprima il fallimento del datore di lavoro poi in ragione dell'esito negativo o mancato di differenti tentativi di pignoramento realizzati da altri creditori suoi colleghi di lavoro ed ha sottolineato come la impossibilità di riscuotere i propri crediti fosse stata avvalorata anche dal fatto che la società datoriale era stata cancellata dal registro delle imprese.

Alla luce degli esposti principi operanti in tema di accessibilità al fondo di garanzia, rileva il giudicante che le argomentazioni esposte dal ricorrente appaiono persuasive.

Per quanto riguarda il mancato esperimento dell'esecuzione forzata sul presupposto dell'esito negativo di due procedure esecutive avviate da altro ex collega dello stesso debitore, occorre considerare che la Corte di legittimità ha specificatamente affrontato il problema, ovvero *“se qualora più dipendenti del medesimo datore di lavoro richiedano ai Fondo di garanzia istituito dalla L. n. 297 del 1982, art. 2, comma 1, il pagamento del trattamento di fine rapporto, a norma del comma quinto del cit. art. 2, sia necessario l'infruttuoso esperimento da parte di ciascuno dei richiedenti dell'esecuzione forzata affinché risulti dimostrata l'insufficienza delle garanzie patrimoniali presupposto per l'intervento del Fondo, o basti invece, al fine di tale dimostrazione, che sia rimasta senza esito l'esecuzione intrapresa anche solo da uno dei lavoratori”* e - riformando una pronuncia di merito che aveva ritenuto necessario in ogni caso l'esperimento dell'esecuzione forzata individuale per poter richiedere l'intervento del fondo ed aveva ritenuto

irrelevante il fatto che altri lavoratori, trovandosi nelle medesime condizioni, avevano già esperito infruttuosamente l'esecuzione forzata - ha osservato che *"l'esperimento da parte del singolo lavoratore dell'esecuzione forzata per la realizzazione dei propri crediti di lavoro, previsto dalla L. n. 297 del 1982, art. 2, comma 5, e dal D.Lgs. n. 80 del 1992, art. 1, comma 2, nei confronti del datore di lavoro inadempiente che non sia assoggettabile alle procedure concorsuali, costituisce, in linea di principio, un presupposto necessario per poter richiedere l'intervento del Fondo di garanzia istituito presso l'INPS. Tale presupposto viene peraltro meno in tutti quei casi in cui l'esperimento della esecuzione forzata ecceda i limiti dell'ordinaria diligenza ovvero quando la mancanza o l'insufficienza delle garanzie patrimoniali debbano considerarsi provata in relazione al caso concreto (Cass. 9108/2007; v. anche in senso sostanzialmente conforme, Cass. 11379/2008)"* (Cass., sentenza n. 20190/2011).

D'altra parte tali principi, costantemente confermati dalla Corte di legittimità, sono espressamente richiamati nel messaggio Inps n. 2084 dell'11.5.2016 sul fondo di garanzia.

Tanto premesso sotto il profilo sistematico, con segnato riferimento al caso in disamina deve rilevarsi che parte attorea, in data 5.10.2017 ha ottenuto il titolo esecutivo costituito dalla sentenza n. 716/2017 del Tribunale di Bergamo (doc. 2 ric.). Dopo aver vanamente richiesto il fallimento del datore di lavoro con istanza del 15.3.2018 rigettata il 17.10.2018 (doc. 3 e 4 ric.), il ricorrente - preso atto della infruttuosità dei tentativi di esecuzione svolti dal collega ..... (il cui titolo esecutivo è dato da sentenza emessa dal Tribunale di Bergamo nel maggio 2017) nei confronti del medesimo datore di lavoro e costituiti dell'esito negativo dei tentativi di pignoramento del 9.1.2018 e del 19.8.2019 per il mancato reperimento di beni pignorabili e dell'esito mancato del tentativo di pignoramento del 27.6.2019 - in data 5.9.2019 ha richiesto l'accesso al fondo di garanzia (cfr. doc. 6 ric.). In tale contesto, trattandosi di titoli e di precetti coevi, appare irragionevole richiedere a parte attorea lo svolgimento di tentativi di esecuzione che non avrebbero verosimilmente assicurato il conseguimento di alcun risultato utile, poiché l'esito di un eventuale pignoramento sarebbe stato ugualmente negativo.

In considerazione di tutto quanto esposto, tenuto conto che Inps non ha sollevato contestazioni circa la sussistenza di altri beni da assoggettare ad esecuzione o circa la necessità di ulteriori ricerche (risultando peraltro documentalmente che il collega del ricorrente, dopo aver vanamente svolto tentativi di pignoramento mobiliare ha anche vanamente ricercato eventuali beni immobili di proprietà del debitore - cfr. doc. 6 ric.), la domanda deve essere accolta, pur nei limiti di seguito specificati.

Infatti, con riferimento all'eccezione relativa al superamento del massimale (pari a tre volte la misura del trattamento di c.i.g.s. mensile al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali) deve rilevarsi che parte ricorrente, negli atti difensivi successivi alla costituzione in giudizio dell'Inps, non ha contestato la circostanza ed anzi con le note di trattazione scritta depositate il 2.3.2021 ha espressamente circoscritto la propria domanda nei limiti del predetto massimale, con la conseguenza che deve ritenersi che l'ammontare massimo lordo liquidabile per le ultime mensilità sia pari ad € 2.744,89, somma calcolata dall'istituto in base alla retribuzione di parte attorea.

La domanda può dunque essere accolta nei termini appena evidenziati, per cui Inps, quale gestore del fondo di garanzia, deve essere condannato al pagamento, nei confronti del ricorrente, della somma di € 5.362,25 per t.f.r. (quale somma definitivamente accertata a tale titolo dal Tribunale di Bergamo nella sentenza n. 716/2017, dovendosi considerare un mero refuso la richiesta attorea di pagamento della poco superiore somma di € 5.362,42) e di € 2.744,89 per crediti diversi.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono determinate secondo la misura indicata in dispositivo, tenuto conto della natura solo documentale della controversia, del valore della causa e della particolarità della vicenda in trattazione. **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- Accerta e dichiara il diritto di ..... a conseguire il pagamento, a carico del fondo di garanzia dell'Inps, della somma di € 5.362,25 per t.f.r. e di € 2.744,89 per crediti diversi;
- Condanna Inps, quale gestore del fondo di garanzia, al pagamento, nei confronti di ....., delle seguenti somme: € 5.362,25 per t.f.r. ed € 2.744,89 per crediti diversi, tutte oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo;
- Condanna Inps a rifondere a ..... le spese di lite, liquidate in complessivi € 1.500,00, oltre accessori fiscali, previdenziali e spese generali come per legge, disponendone la distrazione in favore del difensore costituito, dichiaratosi antistatario.

Bergamo, 29 giugno 2021

Il Giudice Elena  
Greco